



COMUNE DI LODI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Art. 1 Istituzione della Tariffa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.21, comma 2, lettera g), del Decreto Legislativo n. 22/1997 svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale è istituita la tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n° 22 del 05.02.1997.

I criteri tariffari, coerenti al metodo normalizzato approvato dal DPR n° 158 del 27.04.1999, sono determinati dal Comune di Lodi sulla base del Piano Economico e Finanziario annuale e delle prestazioni descritte nel contratto di Servizio sottoscritto tra il Comune ed il Soggetto Gestore.

Il Comune di Lodi determina l'articolazione tariffaria suddividendo le entrate tra quelle dovute dalle utenze domestiche e quelle dovute dalle utenze di attività economiche e definendo le modalità di accesso e di erogazione delle agevolazioni e delle riduzioni previste.

Il costo del servizio di gestione è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

La tariffa di riferimento è costituita da una quota fissa, determinata in relazione ai costi che garantiscono la sussistenza del servizio e da una quota variabile relativa alla produzione presuntiva di rifiuti di ciascuna singola utenza sulla base dei coefficienti indicati nelle tabelle allegate al citato DPR 158/99.

Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.

Qualora il gettito della tariffa fosse diverso dai costi preventivati, la differenza è conguagliata nel successivo esercizio.

Il Gestore del servizio applica e riscuote la tariffa.

Art. 2 Servizio di nettezza urbana

Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato da apposito Regolamento adottato in conformità all'art. 21 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni approvato con deliberazione C.C. n. 64 del 19/6/2002. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tariffa in funzione del servizio erogato (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Art. 3 Ambito e oggetto di applicazione

La tariffa è applicata nell'intero territorio comunale sul quale viene esercitato il regime di privativa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

La tariffa è dovuta a fronte dei costi sostenuti per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Ai sensi del D.Lgs. 22/97 per rifiuti solidi urbani si intendono i rifiuti raccolti nei luoghi pubblici, i rifiuti domestici ed i rifiuti originati da attività ma assimilati ai domestici per qualità e quantità definiti da apposito regolamento di cui al precedente articolo 2), nonché quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 22/97.

La tariffa per la gestione del servizio non comprende la gestione di imballaggi terziari di cui al Titolo II del D.Lgs. 22/97, essi rimangono pertanto a carico dei produttori e utilizzatori come previsto dal comma 9 dell'art. 38 del D.Lgs. 22/97 rispetto ai quali la tariffa non determina alcun obbligo di erogazione del servizio.

Art. 4 Presupposti e soggetti passivi

Si definiscono

- locali: tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi costruzione stabilmente infissa, posata sul suolo o galleggiante (se collegata in via permanente con la terra ferma), chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno;
- aree: tutte le aree scoperte o parzialmente coperte.

Il pagamento della tariffa è dovuto per l'occupazione, detenzione o conduzione, effettuata da chiunque (persona giuridica o fisica di qualsiasi nazionalità) a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc) di locali o aree esistenti nel territorio comunale e a qualsiasi uso adibiti che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati di cui all'art.7 del D.Lgs. 22/97.

A titolo esemplificativo e non esaustivo relativamente ai locali:

- per le utenze domestiche sono computate le superfici di tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, vano scala. ecc) così come pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio o se interrato (rimesse, autorimesse, posti macchina coperti ad uso esclusivo, cantine, soffitte, ripostigli).
- per le utenze non domestiche di cui alla classificazione della tabella 3a dell'Allegato 1 al DPR 158/99, o ad essa assimilabile, sono computati tutti i locali, principali e/o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività. In particolare:

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani;
- tutti i vani principali od accessori adibiti all'esercizio di alberghi locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi o posteggi di mercato coperto compresi campeggi e distributori di carburante. In particolare, per i distributori di carburante si considerano i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 16 mq per colonnina di erogazione;
- tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazioni o simili di banche, teatri, cinematografi, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali, autorimesse pubbliche, tettoie e capannoni.
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici.
- tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di scuole, collegi, istituti di educazione privati;
- tutti i vani, nessuno escluso, degli uffici delle amministrazioni statali, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti di assistenza, caserme, stazioni, ecc..

Relativamente alle aree sono soggette a tariffa:

- tutte le aree scoperte o parzialmente coperte di proprietà condominiale occupate o condotte in modo esclusivo da soggetti singoli;
- tutte le aree scoperte adibite a uso professionale e all'esercizio di arti, professioni, attività economiche e tutte quelle il cui uso è assimilabile alla classificazione della tabella 3a dell'Allegato 1 al DPR 158/99.
- le aree che non costituiscono pertinenza o accessorio di locali assoggettati alla tariffa;
- le aree su cui si svolga un'attività privata, idonea alla produzione di rifiuti urbani;
- i complessi sportivi limitatamente ai locali chiusi non destinati all'attività agonistico-sportiva;
- Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono assoggettate alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio della attività propria dell'impresa.

L'occupazione o conduzione di locali e aree, e relativo assoggettamento a tariffa, è comunque presunta se essi sono predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali e aree è attestata:

- per le abitazioni ad uso domestico dall'attivazione della residenza e/o dall'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi e dal collocamento di arredamento anche solo parziale.
- per le utenze non domestiche dal rilascio di licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e aree medesimi e/o dall'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi e dalla presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta.

Art 5 Soggetti responsabili della tariffa

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa relativa alle abitazioni sussiste in capo all'intestatario della scheda anagrafica ivi residente, o ad altro soggetto dichiarante componente dello stesso nucleo familiare. I componenti della famiglia, conviventi o comunque altri utilizzatori in comune dei locali, sono solidalmente obbligati al pagamento.

Per le abitazioni in cui non risulta residenza, l'obbligazione sussiste per i proprietari, i locatari, o per altri soggetti se dichiaranti.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa relativa a locali ed aree scoperte, non adibite a uso abitativo, occupate, detenute e condotte, sussiste per:

- enti, società o associazioni aventi personalità giuridica;
- soggetti che presiedono o rappresentano organizzazioni prive di personalità giuridica;
- gestori di locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili). I locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente a una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio;
- amministratore o dal Gestore dei servizi comuni per edifici in multiproprietà o per le parti comuni del condominio;
- singoli occupanti, conduttori o detentori per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva.

Per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune nonché per i locali e aree scoperte in uso esclusivo a singoli occupanti, detentori o conduttori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto attinenti ai locali e aree a uso esclusivo. Il soggetto responsabile è tenuto a presentare allo sportello del Gestore, su richiesta dello stesso, l'elenco degli occupanti, detentori o conduttori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato e le relative superfici assoggettate a tariffa, su apposito modulo prestampato disposto dal Gestore.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale e/o ammobiliati la tariffa è dovuta dal proprietario.

Art. 6 Locali ed aree non soggetti alla tariffa

Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo non rientrano, pertanto, nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:

a) locali:

- I locali non allacciati a servizi pubblici essenziali a rete e privi di qualsiasi arredo;
- I locali vuoti, chiusi e inutilizzabili;
- I locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- Balconi, terrazze, posti macchina scoperti, piscine.
- Soffitte e simili, ripostigli, stenditoi, legnaie, lavanderie, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a 1,5 m.
- I locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
- I locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- Le parti comuni degli edifici di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non possono produrre rifiuti;

b) aree:

- le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- le aree non presidiate e adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
- le aree scoperte adibite a verde.

Le superfici rispondenti alle caratteristiche suddette comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione presentata al Gestore del Servizio e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi – classificati da apposita tabella allegata al D.Lgs. 22/97 - nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi; non sono soggette a tariffa:

- le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze ad esclusione delle superfici adibite a scopi di agriturismo; si considerano locali di pertinenza dei fondi agricoli i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra.
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili,

reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

- le aree scoperte destinate ad attività estrattive;
- le aree occupate da specchi d'acqua;
- le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3 del D. Lgs. 22/1997 non assimilati.

Qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie da assoggettare a tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, alla superficie del locale su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e speciali, le percentuali di seguito indicate:

Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	65%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti	55%
Elettrauto	65%
Caseifici e cantine vinicole	30%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	55%
Officine di carpenteria metallica, officine metalmeccaniche	55%
Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	75%
Laboratori fotografici o eliografici	75%
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	75%
Lavorazione materie plastiche e vetroresina	75%

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare di questo tipo di riduzione della tariffa, devono presentare all'Ente Gestore una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato nonché la planimetria, in scala, dello stesso insediamento.

Per le seguenti utenze non domestiche la superficie viene determinata, ai fini dell'applicazione della tariffa, applicando la percentuale di riduzione a fianco ad esse indicata rispetto all'intera superficie.

Cimiteri	60%
Tribune di impianti sportivi	60%
Parcheggi privati	40%
Aree scoperte e/o parzialmente coperte (tettoie/portici) operative eccedenti mq. 100	40%
Aree scoperte e/o parzialmente coperte (tettoie/portici) operative eccedenti mq. 500	50%
Aree scoperte e/o parzialmente coperte (tettoie/portici) operative eccedenti mq. 1.000	60%
Aree scoperte e/o parzialmente coperte (tettoie/portici) operative eccedenti mq. 5.000	70%
Aree scoperte e/o parzialmente coperte (tettoie/portici) operative eccedenti mq. 10.000	80%

Art. 7 Attivazione, cessazione e variazione della occupazione/conduzione

Le denunce di attivazione, cessazione e variazione degli elementi necessari al calcolo della tariffa devono essere redatte sugli appositi moduli predisposti dal Gestore e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Le denunce devono essere presentate presso gli sportelli autorizzati dal Gestore o inviate a mezzo fax o posta entro 30 giorni dalla data di inizio, cessazione o variazione della occupazione o conduzione.

L'Utente è tenuto a denunciare ogni variazione intervenuta relativamente ai locali ed alle aree nonché alla loro superficie e/o destinazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o, comunque, influisca

sull'applicazione e riscossione del corrispettivo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. L'eventuale conguaglio a debito e/o a credito sarà conteggiato nella successiva tariffazione.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale dell'utente;
- b) cognome e nome, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione; per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni e per le persone giuridiche, devono essere indicati la denominazione e relativo scopo sociale, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- c) l'ubicazione e la superficie dei locali e/o aree, nonché l'uso cui sono destinati;
- d) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e/o aree;
- e) la provenienza, qualora i locali e/o aree fossero già assoggettate alla tariffa;
- f) il proprietario degli immobili, se diverso dal contribuente;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;

All'atto della presentazione della denuncia l'Utente deve esibire la planimetria dei locali e/o aree per i quali la denuncia viene prodotta; in caso contrario la stessa viene disposta d'ufficio dal Gestore con riserva di successiva verifica delle superfici dichiarate, mediante apposito sopralluogo.

Il Gestore rilascia ricevuta della denuncia presentata direttamente; la stessa, se inviata a mezzo servizio postale, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale apposto dall'Ufficio postale accettante

Il Gestore interviene direttamente a variare gli elementi che determinano la composizione della tariffa se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente presso l'anagrafe comunale o presso altri registri tenuti da enti pubblici, albi, collegi ed ordini professionali o altri enti.

Il Gestore può richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare, mentre quella delle aree scoperte o parzialmente scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Il totale della superficie dei locali e aree è arrotondato al metro quadrato: per difetto per frazioni fino a 0,5; per eccesso negli altri casi.

Gli archivi anagrafici, gli archivi TARSU ed ogni altro archivio previsto dal presente regolamento forniti dal Comune al Gestore, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alle attività di gestione della tariffa Rifiuti, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs 196/03 e s.m.i. e del relativo disciplinare tecnico. Il Gestore deve garantire sotto la propria responsabilità, che siano realizzate tutte le misure opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato di procedere al trattamento, possano venire a conoscenza dei dati trattati e far mantenere al proprio personale il segreto d'ufficio, in relazione ai dati sottoposti a trattamento.

Art. 8 Applicazione e gestione della tariffa per l'utenza domestica

Le utenze domestiche sono suddivise in:

- utenze domestiche residenti;
- utenze domestiche non residenti.

Le utenze domestiche residenti sono costituite dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Per questi Utenti la tariffa viene commisurata:

- alla superficie dei locali assoggettati a tariffa riportati nella denuncia;
- al numero dei componenti il nucleo familiare iscritti all'anagrafe della popolazione, oppure, per le nuove utenze, per il numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia in sede di comunicazione di nuova iscrizione al Gestore. Ai fini dell'aggiornamento della banca dati anagrafe il Comune e l'Ente gestore concorderanno le modalità e i tempi di trasmissione in relazione alle rispettive esigenze tecnico/organizzative. Lo stesso ente Gestore provvederà ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffa, così pure all'aggiornamento dei dati eventualmente segnalati dall'utenza.

Sono esclusi quei componenti che in maniera permanente risultino ricoverati presso case di riposo o di cura.

Le utenze domestiche non residenti sono costituite da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a due. Anche nel caso l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene fissato in due unità; analogo criterio viene applicato per gli utenti che risiedono o hanno dimora abituale, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.

Nel caso in cui il Gestore non sia in possesso di dati certi relativi al numero di componenti il nucleo familiare e/o alla superficie da assoggettare a tariffa, verrà comunque generato il contratto, assegnando temporaneamente, in attesa di accertamenti, un nucleo familiare di due componenti e una superficie di 100 mq.

L'archivio delle utenze domestiche soggette alla tariffa rifiuti verrà generato dall'archivio TARSU.

Il Comune inoltre si impegna a trasmettere al Gestore, attraverso i propri uffici competenti, gli elementi significativi da altri archivi (ICI, Sportello Unico ecc.).

Per le autorimesse a servizio di abitazioni, con ubicazione diversa dall'unità abitativa di pertinenza, si attiva medesimo contratto di uso domestico residente, avente come parametri la superficie reale del locale e un numero di componenti del nucleo familiare corrispondente a quello del nucleo residente nell'abitazione.

ART.9 Applicazione e gestione della tariffa per l'utenza non domestica

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa relativa a locali ed aree scoperte, non adibite a uso abitativo, occupate, detenute e condotte, sussiste per:

- enti, società o associazioni aventi personalità giuridica;
- soggetti che presiedono o rappresentano organizzazioni prive di personalità giuridica;
- gestori di locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili). I locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente a una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio;
- amministratore o dal Gestore dei servizi comuni per edifici in multiproprietà o per le parti comuni del condominio;
- singoli occupanti, conduttori o detentori per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva.

Le utenze non domestiche sono classificate secondo quanto previsto dal DPR 158/99 e come riportato nell'allegato al presente regolamento (**allegato 1**).

Le utenze non domestiche, le cui necessità di smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal regolamento di igiene urbana debbono provvedere in proprio allo smaltimento di tale eccesso, presso impianti autorizzati.

L'archivio delle utenze non domestiche soggette alla tariffa rifiuti verrà generato da ruoli e dati contenuti nell'archivio TARSU fatti salvi eventuali accertamenti.

Le utenze non domestiche che iniziano la conduzione di locali o aree assoggettate a tariffa, sono tenute a presentare denuncia sugli appositi moduli predisposti dal Gestore.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in fabbricati diversi.

L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva, e non dei singoli locali, in riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulta dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. In mancanza o in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

Qualora l'utente reputi che la categoria assegnata alla propria attività non sia appropriata e ritenga che un'altra categoria, nell'ambito di quelle previste dal presente regolamento, rispecchi maggiormente la quantità di rifiuti prodotta annualmente, può farne richiesta al Gestore che a sua volta può eseguire le opportune verifiche del caso.

Le aree scoperte e locali adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta, sono assoggettate a tariffa.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata ai giorni di esercizio, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50% (cfr art. 11 Tariffa giornaliera).

Nel caso in cui le superfici occupate dall'attività si trovino in condizioni di non utilizzo, attestato per mezzo di autodichiarazione e comprovato anche dall'assenza di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici di energia elettrica, acqua e gas e dall'assenza di arredo l'utenza non verrà assoggettata alla tariffa.

Art 10 Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tariffa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante nell'area di cui sopra quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini. In tale zona la tariffa è dovuta con l'applicazione della riduzione del 60% della quota variabile se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i **200 mt.**

Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alla distanza e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tariffa è dovuta in misura pari al 30%.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando una situazione di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni sanitarie ed ambientali nazionali e regionali, l'utente può provvedere a proprie spese, con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione del servizio, fermo restando quanto disposto dal precedente comma 2 - primo periodo. Al contribuente verrà altresì rimborsato l'importo risultante dalla differenza fra la spesa sostenuta direttamente e l'importo del tributo sgravato o rimborsato.

Le condizioni previste dai precedenti commi al verificarsi delle quali la tariffa è dovuta in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio. Dalla data di ricevimento della diffida da parte del Gestore, qualora non venga provveduto entro 7 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tariffa.

Art. 11 Riduzioni

La tariffa ordinaria viene ridotta nei casi sotto indicati, nella misura indicata:

- a) le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del Gestore del servizio pubblico: riduzione fino ad un massimo del 50% della parte variabile, tenuto conto del tipo di intervento effettuato ed il periodo necessario ad ammortizzare i costi sostenuti. Gli utenti di che trattasi dovranno presentare apposita richiesta al Gestore corredata di una relazione descrittiva delle apparecchiature o dei processi tecnici perseguiti che comportino una minore produzione di rifiuti o pretrattamento volumetrico. La riduzione verrà applicata ad avvenuta positiva verifica da parte del Gestore, a decorrere dalla successiva fatturazione;
- b) attività di avviamento diretto a recupero dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani di cui al vigente regolamento di igiene urbana richiamato nei precedenti articoli: la riduzione, pari al massimo al 70% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.

Gli utenti aventi diritto alle riduzioni di cui sopra dovranno presentare richiesta al Gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, corredata dalla seguente documentazione:

- (A) atto di conferimento del servizio;
- (B) attestazione dell'assuntore del servizio recante l'indicazione del periodo di svolgimento dello stesso;
- (C) copia del registro di carico e scarico ovvero copia del formulario d'identificazione debitamente compilato relativo all'anno oggetto della richiesta di riduzione;
- (D) autocertificazione attestante che l'avvio a recupero avviene in modo totale o parziale per i rifiuti prodotti;

La quota della riduzione della tariffa riconosciuta sarà conteggiata nella tariffazione successiva mediante conguaglio.

Art. 12 Tariffa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tariffa in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani e assimilati.

La tariffa giornaliera è applicata con le stesse modalità della tariffa annuale e viene riscossa dal Gestore.

In caso di uso di fatto la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tariffa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13 Interventi a favore delle scuole pubbliche

La tariffa igiene urbana dovuta dalle scuole materne, elementari e medie statali è posta dalla normativa vigente a carico del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il Comune, nell'intento di supportare le istituzioni scolastiche, assume a proprio carico in via anticipata l'onere del pagamento della tariffa.

Per lo scopo, il soggetto gestore emetterà le conseguenti fatture, specificamente per ogni plesso scolastico, a carico del Comune,

Quest'ultimo, dopo aver provveduto all'anticipazione, trasmetterà alla Direzione di ogni plesso scolastico apposita certificazione ai fini del rimborso da parte del Ministero dell'onere anticipato.

Art. 14 Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socio-economico

Il Comune, in caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico accertate dal Settore Servizi Sociali, può riconoscere benefici economici a favore degli utenti interessati.

Per la concessione dei suddetti benefici valgono in ogni caso le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate.

Dette agevolazioni, comunque, saranno in ogni caso riservate a categorie di soggetti costituite da persone in condizioni di accertato grave disagio economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati.

Art. 15 Decorrenza della tariffa

La tariffa è pro die e quindi commisurata ai giorni per cui l'utente è stato titolare della posizione con le caratteristiche.

L'obbligazione decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione dei locali e/o aree soggette a tariffa.

Per i locali e/o aree in multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al Gestore interrompe il calcolo della tariffa che si conguaglia alla data della comunicazione dell'avvenuta variazione.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione la tariffa è dovuta; non è dovuta per le annualità successive se l'utente che produce la denuncia tardiva di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante mediante apposita denuncia oppure mediante recupero d'ufficio.

Le denunce di variazione presentate nel corso dell'anno solare, relativamente agli elementi di commisurazione della tariffa (superficie dei locali e/o aree e/o destinazione d'uso degli stessi), hanno effetto immediato.

Art. 16 Accertamenti

I moduli messi a disposizione dal Gestore e compilati dall'utente hanno valore di autodichiarazione ai sensi del Dpr 28/12/00 n. 445 e del D.Lgs n. 196 del 30/06/03.

L'attività di accertamento e controllo spetta all'Ente Gestore in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, che si impegna, dietro esplicita richiesta, a fornire tutti i dati di sua competenza.

Il controllo può effettuarsi mediante:

- richiesta al soggetto obbligato di esibire o trasmettere atti o documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
- sopralluogo e misurazione fisica delle superfici;
- richiesta di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà in merito a dati e notizie specifiche;
- utilizzo di dati ottenuti da enti pubblici, anche economici, rilevanti nei confronti dell'obbligazione tariffaria del singolo soggetto (anagrafe comunale, ufficio commercio del Comune, Camera di Commercio, Ufficio Tributi del Comune, Conservatoria Beni Immobiliari, Collegi, Albi e Ordini professionali, ecc.);

Per le operazioni di controllo il Gestore ha facoltà di avvalersi di soggetti privati.

Nei casi di impossibilità all'esecuzione dell'accertamento per mancata collaborazione da parte del soggetto, il Gestore può applicare criteri presuntivi e insindacabili da parte del soggetto passivo, per la determinazione dei dati necessari a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

Nei casi di immunità o di segreto militare, l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 17 Fatturazione e riscossione

Il numero delle fatture da emettere in corso d'anno, le scadenze dei relativi pagamenti e gli importi minimi da corrispondere, sono definiti dal Gestore in funzione delle proprie esigenze operative. Il corrispettivo annuo dovuto dovrà, comunque, essere suddiviso in almeno due rate.

Il Gestore predispone un programma annuale di fatturazione che può, per motivi di opportunità, essere differenziato per categorie o gruppi di soggetti.

Tra gli addebiti presenti in fattura potranno essere computati anche altri importi attinenti a servizi di Igiene Urbana (relativi ad esempio a specifiche prestazioni eseguite dal Gestore su richiesta individuale).

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino nel corso dell'anno variazioni della tariffa sia in accredito, che in addebito, saranno conteggiate mediante conguaglio sulle fatturazioni successive.

Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente Gestore.

Il Gestore del servizio provvede alla riscossione volontaria e coattiva della tariffa ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art.49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Ente Gestore provvede, altresì, al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi e forme di legge, fatto salvo il disposto all'art. 25 della legge 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003).

Su richiesta dell'Utente, può essere concessa la rateizzazione del pagamento con limiti, modalità e tempi definiti dal Gestore.

Art.18 Sanzioni e interessi

In caso di omessa autocertificazione, entro il termine prestabilito, si riterrà valida la data accertata d'inizio occupazione, detenzione o conduzione dei locali o aree scoperte; l'importo totale derivante dall'applicazione della tariffa sarà maggiorato del 50%, a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che decorre dalla data accertata dell'avvio effettivo dell'occupazione, detenzione o conduzione dei locali e/o aree scoperte e sino alla data in cui è avvenuto l'accertamento.

In caso di mancata o ritardata denuncia delle variazioni degli elementi necessari alla tariffazione, essi si riterranno variati dalla data in cui è avvenuto l'accertamento o dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa della categoria di riferimento, si applicherà la differenza di tariffa fra quella applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata aumentata del 25% a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che decorre dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data dell'inserimento della variazione.

In caso di ritardato pagamento delle fatture, l'Ente Gestore ha diritto di esigere sugli importi fatturati gli interessi di mora, per ogni giorno di ritardo, pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del tasso di riferimento, maggiorato di due punti percentuali oltre al rimborso delle eventuali spese per la riscossione coattiva.

Nel caso di pagamento parziale o posticipato, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso di riferimento Banca Centrale Europea (BCE), incrementato di due punti percentuali.

Per le fatture che risultano non pagate entro il termine stabilito il cliente riceve un apposito sollecito tramite raccomandata, con indicazione del termine per effettuare il pagamento maggiorato dai relativi interessi maturati; se entro tale termine non sarà pervenuta al Gestore copia della ricevuta di versamento, il Gestore attiva le procedure di recupero del credito secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 19 Tasse, imposte e addizionali

Eventuali tasse, imposte o addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico degli utenti del servizio.

La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto ed all'addizionale provinciale secondo le disposizioni vigenti.

Art. 20 Entrata in vigore e norme transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01 gennaio 2005 e sostituisce il precedente Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti che, comunque, continua ad esplicare la propria efficacia per la definizione dei rapporti sorti o comunque afferenti ad annualità precedenti, di cui l'ultima scadente il 31/12/2004, per i quali dovrà continuare ad essere applicata la normativa regolamentare relativa alla tassa rifiuti. Le relative competenze rimangono in capo al Servizio Tributi del Comune

A far data dal 01 gennaio 2005 si assumeranno come valide le denunce ed i dati in esse contenute, in precedenza prodotte dalle utenze nonché ogni altro provvedimento emesso dal servizio tributario in merito alla detassazione di superfici. Pertanto le occupazioni, detenzioni o conduzioni già in atto all'entrata in vigore del presente Regolamento, se precedentemente denunciate, non danno obbligo a nuova denuncia. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate dagli utenti domestici ante 1.1.2005 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti viene applicato il criterio di cui all'art. 8) del presente regolamento.

Limitatamente all'anno 2005 per gli utenti domestici e non domestici nei confronti dei quali, in sede di conversione dati, non siano stati correttamente attribuiti tutti gli elementi necessari per la determinazione della tariffa il gestore dovrà procedere, accertata la difformità, all'aggiornamento delle relative posizioni con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2005 con conseguente conguaglio sia a debito che a credito senza l'applicazione dei relativi interessi nella successiva tariffazione.

A far data dal 01 marzo 2005 i rapporti con gli utenti saranno curati dal Gestore del Servizio.

Dietro esplicita richiesta scritta, il Gestore, si impegna a trasmettere al Comune tutte le informazioni presenti nei propri archivi per la gestione della tariffa.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia e quelle del Codice Civile

ALLEGATO 1

Classificazione utenze non domestiche ai sensi DPR 158/99

	ATTIVITA'
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club